

COMUNE DI TENNO

Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2025

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,387	67,360
2	0,451	121,250
3	0,497	141,450
4	0,534	175,130
5	0,571	242,490
6 o più	0,599	229,020

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,497 + 141,45 = 191,15)$)

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,309	0,677	0,986
2	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,484	1,055	1,539
3	CC0	Stabilimenti balneari	0,309	0,670	0,979
4	E00	Esposizioni, autosaloni	0,260	0,572	0,832
5	A00	Alberghi con ristorante	0,696	1,530	2,226
6	AA0	Alberghi senza ristorante	0,551	1,206	1,757
7	X00	Case di cura e riposto	0,593	1,290	1,883
8	Q00	Uffici e agenzie	0,648	1,411	2,059
9	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,351	0,770	1,121
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,672	1,469	2,141
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,787	1,712	2,499
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,630	1,369	1,999
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,702	1,527	2,229
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,406	0,886	1,292
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,660	1,437	2,097
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,931	6,390	9,321
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,003	6,556	9,559
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,441	3,149	4,590
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,260	2,738	3,998
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	4,996	10,899	15,895
21	DD0	Discoteche, night club	0,811	1,773	2,584

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".

COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 17 del Consiglio comunale

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** presso la sala consiliare del Municipio di Tenno, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco	Presente
BAGOZZI ILARIA	Consigliere	Presente
BENINI GABRIELLA	Consigliere	Presente
BERTI DANIELA	Consigliere	Presente
BONORA STEFANO	Consigliere	Assente
CAZZOLLI VIVIANA	Consigliere	Presente
COBBE ANDREA	Consigliere	Presente
FRIZZI GIAN LUCA	Consigliere	Assente
GAIATTO GERARDO	Consigliere	Assente
MAROCCHI UGO	Consigliere	Presente
PASINI EVELINA	Consigliere	Presente
STANGA NICOLA	Consigliere	Presente
TAROLLI ANDREA	Consigliere	Presente
TOGNONI GIANCARLA	Consigliere	Presente
ZUMIANI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Sabrina Priami**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Giuliano Marocchi**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. "legge di stabilità"), ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) la quale prevede, tra le proprie componenti anche la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Preso atto che:

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- la sopracitata deliberazione ARERA prevede la predisposizione di un PEF di durata quadriennale (2022-2025) le cui ultime due annualità (2024-2025) sono soggette ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al art. 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Rilevato che:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."; questa disposizione (che deroga il principio generale di cui all'articolo 1, comma 683, della L. n. 147/2013) ha natura strutturale e permanente (a regime) per cui dal 2022 le delibere (Regolamento, PEF, sistema tariffario) relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato che il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2025, esecutiva.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di TENNO non è stato individuato l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo.

Considerato che:

- il Comune di TENNO ha stipulato con la Comunità Alto Garda e Ledro una convenzione con la quale il Comune ha affidato alla Comunità la gestione coordinata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2025;
- a tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro le funzioni e le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la

gestione dei centri di raccolta, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati, la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all'utenza. La Comunità Alto Garda e Ledro, come previsto in convenzione, ha affidato mediante apposito contratto d'appalto a soggetti esterni il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

- il Comune di Tenno sostiene, in via diretta, esclusivamente i costi inerenti alla gestione del tributo tramite la società GestEl srl, società in house partecipata unitamente ad altri enti pubblici, alla quale ha affidato in concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la gestione dei rapporti con l'utenza, fino al 31/12/2028. Tali costi sono ricompresi nell'ambito del Piano economico finanziario complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA;
- con deliberazione consiliare n. 18 dd. 30.04.2024 è stata approvata la revisione del Piano economico finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2022-2025 - validazione annualità 2024-2025, trasmesso dalla Comunità Alto Garda e Ledro, con nota dd.19.04.2024 prot. n.4878, pervenuta il 22.04.2024 (ns. prot. n. 2450), e successiva nota di modifica pervenuta in data 29.04.2024; il PEF validato espone l'ammontare complessivo da coprire con entrate tariffarie per l'esercizio 2025 pari ad € 368,266,00;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- il comma 651 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 della citata L. n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; – il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto quindi ora necessario procedere a determinare ed approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2025, sulla base dei criteri e dei parametri fissati dalla revisione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 - validazione delle annualità 2024-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 30.04.2024;

Ricordato che, al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del Piano economico finanziario per il 2025, pari complessivamente a € 368.266,00, che risulta suddiviso fra costi variabili pari a € 252.745,00 e costi fissi pari a € 115.521,00;

Da tale importo viene tratta la somma di € 34.000,00 che è la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato della gestione dei rifiuti inserita a bilancio, a parziale copertura dei costi del servizio per il contenimento delle tariffe. Tale importo rappresenta una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito delle rendicontazioni degli anni pregressi delle gestioni del servizio RSU che hanno originato un saldo positivo fra entrate e spese del servizio. In tal modo si assolve al disposto normativo di rimborsare ai contribuenti tali eccedenze positive della gestione, riducendo l'ammontare del fabbisogno tariffario, e conseguentemente le stesse tariffe (in questo caso per l'anno 2025).

Con tale correttivo, quindi, il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe viene ridotto a € 334.266,00, suddiviso fra costi variabili pari a € 229.410,43 e costi fissi pari a € 104.855,57.

Precisato che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R.

158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile. Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile, a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR n. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo, comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2025 riassunti nel documento denominato "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2025" – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - nel quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel Prospetto 1, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano Economico Finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999, il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali". Tale percentuale viene fissata nel 79,50% per le utenze domestiche e nel 20,50% per le utenze non domestiche.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere un'agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l'anno 2025 si propone di stabilire l'agevolazione pari a 1,40 punto percentuale; agevolazione leggermente aumentata di 0,4 punti rispetto all'anno 2024, anche in considerazione degli oneri del nuovo sistema di raccolta. Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 78,10% per le utenze domestiche e al 21,90% per le utenze non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad € 261.019,98, mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a € 73.196,69.

Rispetto allo scorso anno si è riscontrato un aumento dei costi del PEF pari alla percentuale del 3,60% che al netto del correttivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, determina un aumento del totale delle entrate tariffarie dal 2024 al 2025 di € 14.968 pari al 4,24%.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, nel calcolo delle tariffe si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) mediamente aumentano rispetto all'anno precedente, del 7,26%, con un massimo di 7,76%. Le differenti percentuali di aumento dipendono dall'ammontare dei costi fissi e variabili che sono calcolati secondo le direttive di ARERA.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (Prospetto 3) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, nel calcolo delle tariffe si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze non domestiche (come indicato nel Prospetto 1) aumentano mediamente del 4,84% con un massimo del 4,92% rispetto all'anno precedente.

Evidenziato che nel Prospetto 4 dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Visti ed esaminati dunque gli elaborati di calcolo del tributo, allegati alla presente quali parti sostanziali ed essenziali del presente provvedimento, dai quali si desumono le modalità di determinazione della tassa sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, come sopra chiarito.

Sottolineato che:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.
- al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del PEF per l'anno 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 30.04.2024, pari ad € 368.266,00, che risulta suddiviso fra costi variabili pari a € 252.745,00 e costi fissi pari a € 115.521,00.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.

Vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 5.5.2020;

Vista la nota IFEL di data 31.03.2022;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, considerata l'urgenza di procedere all'approvazione delle tariffe per consentire la regolare gestione del tributo per l'esercizio 2024;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- il bilancio di DUP 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 20.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.
- il bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 27.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 27.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.
- il Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 3.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Cazzolli Viviana, Cobbe Andrea e Stanga Nicola), su n.12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158 e dall'art. 10 comma 3 del Regolamento, che l'agevolazione per le utenze domestiche è pari a 1,40 punto percentuale;
2. di approvare per l'anno 2025 e con decorrenza 01.01.2025, conseguentemente alle premesse di cui sopra e per quanto di competenza, le tariffe della tassa sui rifiuti come risultanti dagli allegati Prospetti 1, 2, 3 e 4 predisposti da Gestel srl e riepilogati nelle misure di seguito riportate:

Utenze Domestiche (valori espressi in euro)

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,387	67,360
2	0,451	121,250
3	0,497	141,450
4	0,534	175,130
5	0,571	242,490
6 o più	0,599	229,020

Utenze Non Domestiche (valori espressi in euro) (tariffa per metro quadrato)

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,309	0,677	0,986
2	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,484	1,055	1,539
3	CC0	Stabilimenti balneari	0,309	0,670	0,979
4	E00	Esposizioni, autosaloni	0,260	0,572	0,832
5	A00	Alberghi con ristorante	0,696	1,530	2,226
6	AA0	Alberghi senza ristorante	0,551	1,206	1,757
7	X00	Case di cura e riposto	0,593	1,290	1,883
8	Q00	Uffici e agenzie	0,648	1,411	2,059
9	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,351	0,770	1,121
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,672	1,469	2,141
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,787	1,712	2,499
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,630	1,369	1,999
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,702	1,527	2,229
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,406	0,886	1,292
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,660	1,437	2,097
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,931	6,390	9,321
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,003	6,556	9,559
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,441	3,149	4,590
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,260	2,738	3,998
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	4,996	10,899	15,895
21	DD0	Discoteche, night club	0,811	1,773	2,584

3. di dare atto che le tariffe del tributo di cui al precedente punto 2., definite e dettagliate nell'allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale prevedono un gettito in entrata di € 334.266,00, che con l'avanzo di amministrazione applicato di € 34.000,00, garantiscono per il 2025 la copertura dei costi del servizio, così come esplicitati nella revisione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 - validazione annualità 2024 e 2025, approvata con deliberazione consiliare n. 18 dd. 30.04.2024, ed ammontanti ad € 368.266,00 (al netto del correttivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021);
4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore della tassa sui rifiuti, e a Gestel srl;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 57, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Cazzolli Viviana, Cobbe Andrea e Stanga Nicola), su n.12 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuliano Marocchi

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo telematico all'indirizzo:
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal **20.03.2025** al **30.03.2025**

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami

ESECUTIVITA'

- Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami
